

# ISTITUTO PER LA SCIENZA DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - I.S.A.P.

## STATUTO

Giuridicamente riconosciuto con Decreto del Presidente della Repubblica 18 Agosto 1964 - N. 1298

### Art. 1: Costituzione e sede.

Per iniziativa della Provincia e del Comune di Milano è costituito, con sede in Milano, l'Istituto per la scienza dell'amministrazione pubblica (I.S.A.P.).

### Art. 2: Finalità.

L'Istituto persegue le seguenti finalità:

- a) lo studio scientifico dei problemi amministrativi, al fine di contribuire alla loro soluzione pratica utilizzando il concorso delle diverse discipline in cui si articola la moderna scienza dell'amministrazione mediante la collaborazione collegiale di esperti;
- b) l'addestramento e il perfezionamento, attraverso la predetta ricerca scientifica, del personale delle Amministrazioni pubbliche;
- c) la raccolta, il coordinamento e la distribuzione delle informazioni concernenti l'attività, le esperienze e le iniziative delle Amministrazioni pubbliche italiane e straniere, nonché l'instaurazione di rapporti di collaborazione con gli istituti similari italiani e stranieri;
- d) la pubblicazione di studi, ricerche, atti e documenti concernenti le attività sovraindicate;
- e) lo svolgimento, attraverso la costituzione di un apposito Centro, di ricerche e rilevazioni, la predisposizione di programmi operativi, l'attuazione di incontri e seminari, su richiesta di Amministrazioni e Aziende pubbliche e con particolare riferimento ai problemi di organizzazione dei servizi e miglioramento delle procedure, esclusa ogni consulenza di natura legale;
- f) l'istituzione e l'aggiornamento, attraverso la costituzione di un apposito Centro, di uno schedario sistematico delle pubblicazioni concernenti le materie amministrative.

### Art. 3: Patrimonio, rendite e rapporti finanziari.

Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni mobili a qualsiasi titolo acquisiti, nonché dalla somma di L. 2 milioni investita in titoli di Stato.

Le rendite dell'Istituto sono costituite dalle quote associative dei soci fondatori, ordinari e aggregati; dai contributi straordinari dei soci, di persone ed Enti; dai proventi delle pubblicazioni e, in genere, dalle attività dell'Istituto, dai diritti e crediti che gli pervengano e gli spettino a qualsiasi titolo.

Le spese dell'Istituto riguardano le attività e le iniziative previste dallo Statuto e comunque attinenti alle finalità dell'Istituto stesso.

L'anno sociale e finanziario decorre dall'1 Gennaio al 31 Dicembre.

### Art. 4: Soci.

I soci dell'Istituto si distinguono in:

- a) fondatori
- b) ordinari
- c) aggregati
- d) corrispondenti.

Sono soci fondatori la Provincia di Milano e il Comune di Milano.

I soci fondatori contribuiscono ciascuno con una quota annua di L. 25 milioni.

Sono soci ordinari altri enti pubblici italiani i quali provvedano

al versamento di una quota associativa annuale non inferiore a L. 3 milioni.

Sono soci aggregati altri enti pubblici italiani i quali provvedano al versamento di una quota associativa annuale, rapportata alle rispettive circoscrizioni territoriali, in misura non inferiore a lire 20.000 e non superiore a L. 500.000.

Sono pure soci aggregati, enti, associazioni, ed istituti scientifici, italiani e stranieri, svolgenti attività di studio e di ricerca nei diversi settori interessanti la pubblica amministrazione; le relative modalità di associazione e le quote sono volta a volta stabilite dal Consiglio di amministrazione, nei limiti minimi e massimi previsti per la categoria dei soci aggregati.

Sono soci corrispondenti soggetti interessati al campo della pubblica amministrazione i quali diano, sotto qualsiasi forma, collaborazione all'Istituto. Nessuna quota associativa è loro richiesta.

I soci hanno diritto a partecipare alle attività dell'Istituto; le modalità di tale partecipazione sono stabilite, per ciascuna categoria, dall'Assemblea, con apposito regolamento.

La qualità di socio dell'Istituto si perde per il mancato pagamento della quota sociale, per recesso e per gravi motivi di contrasto con le finalità dell'Istituto stesso, questi ultimi da accertarsi da parte della Assemblea.

I soci possono corrispondere contributi volontari, anche di carattere straordinario.

### Art. 5: Organi.

Sono organi dell'Istituto:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di amministrazione
- c) il Presidente
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

È organo consultivo il Comitato scientifico.

### Art. 6: Assemblea.

L'Assemblea è convocata dal Consiglio di amministrazione almeno una volta all'anno per l'approvazione dei bilanci. Essa viene inoltre convocata quando se ne ravvisi la necessità o su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto a voto.

Intervengono alle riunioni dell'Assemblea i legali rappresentanti dei soci fondatori, dei soci ordinari e dei soci aggregati, in regola con le quote associative.

Vi hanno diritto di voto i legali rappresentanti dei soci fondatori e dei soci ordinari.

L'Assemblea, in particolare:

- a) approva il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- b) elegge i Consiglieri di amministrazione ed i Revisori dei conti di propria spettanza;
- c) determina l'ammontare delle quote associative da versarsi da ciascuna categoria di soci aggregati;
- d) approva il regolamento di attuazione delle disposizioni del presente Statuto;
- e) delibera le indennità da corrispondere agli Amministratori ed ai Revisori dei conti;
- f) provvede alle modifiche dello Statuto;

g) delibera lo scioglimento dell'Istituto e la devoluzione del patrimonio.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà dei soci aventi diritto a voto. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti, salvo quanto disposto dal comma seguente.

Nelle deliberazioni di approvazione dei bilanci ed in quelle che riguardano la loro responsabilità gli Amministratori non hanno voto. Per le modifiche dello Statuto è richiesta la presenza di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'Istituto nonché la devoluzione del patrimonio, è richiesto il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto a voto.

#### Art. 7: Consiglio di Amministrazione.

L'Istituto è retto da un Consiglio di amministrazione composto da 11 Consiglieri.

I Consiglieri sono designati:

- a) tre dalla Giunta Provinciale di Milano;
- b) tre dalla Giunta Municipale di Milano;
- c) cinque dall'Assemblea, anche al di fuori del proprio seno.

I Consiglieri durano in carica tre anni e possono essere confermati.

Il Consiglio di amministrazione viene convocato in via ordinaria ogni tre mesi, dal Presidente, con preavviso scritto di cinque giorni. Il preavviso contiene l'ordine del giorno della seduta. Il Consiglio di amministrazione è convocato in via straordinaria per iniziativa del Presidente e a richiesta di un terzo dei Consiglieri.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti; il Consiglio di amministrazione delibera a maggioranza semplice dei presenti.

Il Direttore Generale dell'Istituto partecipa, con voto consultivo, alle sedute del Consiglio di amministrazione. Vi partecipa pure il Segretario Generale, con funzioni di segretario.

Il Consiglio di amministrazione in particolare:

- a) esamina ed accoglie le domande di associazione dei soci ordinari e aggregati, nei limiti dei principi generali fissati dall'Assemblea e dal presente Statuto;
- b) nomina, su proposta del Direttore Generale, i soci corrispondenti;
- c) formula e sottopone annualmente all'Assemblea una relazione generale sull'attività svolta, nonché i bilanci relativi all'esercizio;
- d) delibera gli atti di straordinaria amministrazione e ratifica quelli adottati dal Presidente nei casi di urgenza;
- e) approva i piani di lavoro predisposti dal Comitato scientifico;
- f) nomina il Direttore Generale e, sentito questi, il restante personale scientifico direttivo;
- g) nomina il Segretario Generale dell'Istituto;
- b) esercita il potere disciplinare nei confronti del personale comunque dipendente dall'Istituto, nei casi che comportino sanzioni pecuniarie o espulsive;
- i) delibera le indennità, i compensi e gli stipendi per il personale e per i collaboratori dell'Istituto;
- l) approva lo schema degli eventuali contratti editoriali da stipularsi dal Presidente ed i regolamenti circa la proprietà letteraria delle pubblicazioni;
- m) bandisce concorsi a borse di studio ed istituisce premi;
- n) delibera su ogni altra materia di interesse dell'Istituto, fatte salve le competenze dell'Assemblea.

#### Art. 8: Presidenza.

Il Consiglio di amministrazione elegge, tra i rappresentanti degli enti fondatori, un Presidente e un Vice Presidente. Essi durano in carica tre anni e possono essere rieletti. Il Presidente e il Vice Presidente non possono essere ambedue scelti tra i Consiglieri designati da uno stesso ente.

Il Presidente ha il potere di rappresentanza dell'Istituto. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, e nelle materie eventualmente delegate.

Il Presidente partecipa alle sedute del Comitato scientifico.

Il Presidente in particolare:

- a) provvede agli atti di ordinaria amministrazione;
- b) provvede agli atti di straordinaria amministrazione comportanti una spesa non superiore a L. 500.000;
- c) rappresenta l'Istituto in giudizio;

d) stipula i contratti;

e) assume il personale;

f) esercita il potere disciplinare nei confronti degli appartenenti all'Istituto, nei casi non previsti dall'art. 7 lettera b) dello Statuto;

g) esegue le deliberazioni adottate dal Consiglio di amministrazione.

Il Presidente, non oltre il mese di Gennaio di ogni anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio, al Ministero della Pubblica Istruzione, al Ministero dell'Interno e ai soci fondatori una relazione sull'attività svolta dall'Istituto nell'anno precedente.

#### Art. 9: Revisore dei Conti.

L'Istituto ha tre Revisori dei conti effettivi e due supplenti.

I Revisori effettivi sono nominati due dall'Assemblea e uno dal Prefetto di Milano; i Revisori supplenti sono nominati dall'Assemblea.

I Revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati; essi partecipano alle sedute dell'Assemblea e del Consiglio di amministrazione al cui ordine del giorno vengano poste la discussione e l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi.

#### Art. 10: Comitato scientifico.

Il Comitato scientifico è organo consultivo dell'Istituto; esso è composto dai Direttori di dipartimento ed è presieduto dal Direttore Generale.

Il Comitato scientifico predispose i programmi di attività scientifica dell'Istituto; coordina le singole ricerche, ne segue lo svolgimento applicando i principi del lavoro collegiale.

#### Art. 11: Organizzazione interna.

L'Istituto è strutturato come segue: Direzione generale, Dipartimenti - corrispondenti alle principali discipline che concorrono a formare la moderna scienza dell'amministrazione pubblica - Segreteria generale, Servizi - strumentali nei confronti dei Dipartimenti - Uffici amministrativi.

#### Art. 12: Direzione Generale.

Il Direttore Generale dell'Istituto è nominato dal Consiglio di Amministrazione e dura in carica un triennio.

Il Direttore Generale convoca e presiede il Comitato scientifico, risponde dell'ordinato e proficuo svolgimento dell'attività scientifica dell'Istituto, coordina il funzionamento dei Dipartimenti e dei Servizi, mantiene contatti con le altre istituzioni scientifiche e con le Amministrazioni pubbliche interessate, per quanto attiene all'attività scientifica dell'Istituto.

Egli dirige di norma le singole ricerche e sovrintende anche a quelle affidate alla direzione di altra persona.

Il Direttore Generale è coadiuvato da un Vice Direttore Generale con funzioni vicarie, nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i Direttori di Dipartimento.

#### Art. 13: Segreteria Generale.

Il Segretario Generale dirige gli uffici amministrativi e ne promuove e coordina l'attività in funzione dell'attività scientifica dell'Istituto e dei Centri annessi, secondo le direttive impartite — nell'ambito delle rispettive competenze — dalla Presidenza e dalla Direzione Generale.

Il Segretario Generale partecipa alle sedute dell'Assemblea, del Consiglio di amministrazione, del Comitato scientifico, dei Comitati dei Centri speciali, con voto consultivo e funzioni di segretario.

#### Art. 14: Direttori di Dipartimento.

I Direttori di Dipartimento organizzano e dirigono la ricerca scientifica nel settore loro affidato. Essi possono essere coadiuvati, in relazione a particolari situazioni ed esigenze, da Vice Direttori di Dipartimento nominati dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale.

#### Art. 15: Personale.

Il personale dell'Istituto si distingue in:

- a) personale direttivo (scientifico e amministrativo);
- b) collaboratori scientifici;
- c) personale amministrativo.

L'organico del personale, scientifico e amministrativo, la sua regolamentazione giuridica e il trattamento economico sono stabiliti dal Consiglio di amministrazione.